

su abcdei diritti c'è
te l'avevo detto

ABCDEI DIRITTI. TUTTI I TUOI DIRITTI IN UNA SOLA APP.
SCARICALA DA **GOOGLE PLAY** O **APP STORE.**

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

ABCDEI DIRITTI. Per tutti. Tutti i giorni.

**FP
CGIL**

ASSUNZIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Lavoratori che devono entrare in Italia

L'extracomunitario che intende entrare in Italia e soggiornarvi per motivi di lavoro subordinato deve ottenere il relativo permesso di soggiorno, seguendo una determinata procedura, che differisce a seconda della tipologia di rapporto che intende instaurare:

- per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
- per il lavoro stagionale
- per gli "ingressi fuori quota"

Diritti

Il lavoratore straniero extraUE in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ed impiegato presso un datore di lavoro ha acquisito gli stessi diritti e gli stessi doveri di un lavoratore italiano.

Può essere avviato con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro purché compatibile con la motivazione espressa sul permesso di soggiorno, a tempo pieno ovvero a tempo parziale.

Particolari disposizioni possono essere dettate dai CCNL.

A titolo di esempio: il CCNL 2016-2018 Sanità Privata prevede:

Permessi retribuiti art. 34, lettera L): per i dipendenti extracomunitari convocati dalle autorità competenti per il rinnovo del permesso di soggiorno, sono concessi permessi retribuiti per il tempo necessario, considerato il tempo di andata e ritorno nel limite massimo di un giorno lavorativo.

Ferie Art. 32: al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, la Struttura, a seguito di formale richiesta del dipendente, da presentare entro il mese di marzo di ciascun anno, riconoscerà l'utilizzo cumulativo delle ferie in periodi successivi all'anno in cui è stata presentata la richiesta.

Detta richiesta dovrà contenere anche l'indicazione del numero di giorni di ferie (maturati e non goduti o maturandi) da accumulare e del periodo in cui il dipendente intende goderne.

La Struttura comunicherà l'accoglimento o il diniego della richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

Ai fini di quanto stabilito dal presente comma il lavoratore dovrà fornire apposita ed idonea documentazione.

I lavoratori stranieri

Si definisce soggetto straniero ogni persona che, in maniera provvisoria o definitiva, soggiorna in una nazione diversa rispetto allo Stato di appartenenza.

In materia di lavoro, per comprendere le differenze normative e procedurali destinate ai soggetti stranieri in Italia è opportuno distinguere i seguenti gruppi:

- cittadini comunitari;
- cittadini extracomunitari;
- i soggetti apolidi;
- rifugiati politici.

Cittadini comunitari

I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale italiano.

Questi possono svolgere ogni tipo di attività, sia autonoma che subordinata, a pari condizioni dei cittadini italiani.

Il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, stagionale o domestico con un lavoratore comunitario deve seguire i normali adempimenti previsti per l'assunzione di un cittadino italiano.

Cittadini extracomunitari

Per i cittadini extracomunitari l'ingresso nello Stato italiano per motivi di lavoro è possibile solo nell'ambito delle quote massime d'ingresso definite ogni anno attraverso il Decreto Flussi, un provvedimento con il quale si stabiliscono le quote di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari ammessi ad entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale.

Per il 2020, i lavoratori extracomunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia saranno pari a 30.850, così suddivisi:

- 12.850 per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni;
- 18.000 per lavoro subordinato stagionale.

La procedura informatica per l'inoltro delle istanze dev'essere attivata esclusivamente per via telematica nell'apposita sezione web del ministero degli Interni.

I lavoratori stranieri possono entrare in Italia a condizione che abbiano un passaporto o documento equipollente in corso di validità, e abbiano ottenuto un visto d'ingresso delle rappresentanze italiane.

Rifugiati e apolidi

Particolari condizioni di tutela sono previste dagli accordi internazionali per i cittadini rifugiati e per i cittadini apolidi.

I cittadini rifugiati, così come gli apolidi, hanno diritto al lavoro e agli altri diritti fondamentali.

Il Testo Unico sull'immigrazione indica gli apolidi tra i soggetti destinatari del complesso di norme destinate a regolare la condizione giuridica dello straniero, e l'apolide riceve il medesimo trattamento del cittadino straniero extracomunitario, salvo ove sia previsto un trattamento diverso o migliore da leggi o da convenzioni internazionali.

Lo Stato è tenuto a garantire anche una sostanziale "parità di trattamento" nell'accesso "alle misure di politica attiva del lavoro".

Tipologie di visto

Ad ogni richiesta di ingresso nel nostro Paese sono associati i seguenti visti d'ingresso di tipo **V.N.** (Visto Nazionale) oppure **V.S.U** (Visto Schengen Uniforme), valido per tutti i Paesi dell'Area Schengen:

Tipo visto	Descrizione	Ammissibilità occupazione
Visto per "adozione" (V.N.)	Permette l'ingresso per soggiorno di lunga durata (può essere riconosciuto a tempo determinato o indeterminato), presso gli adottanti o affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione.	No (sino ai requisiti utili per poter essere occupati)
Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)	Permette l'ingresso per soggiorno di breve durata o comunque della durata necessaria per sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.	No
Visto per "affari" (V.S.U.)	<p>Permette l'ingresso al fine di un soggiorno di breve durata per finalità commerciali, per contatti o trattative. Al fine di ottenere questo visto il cittadino straniero deve dimostrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la propria condizione di operatore economico-commerciale; • la finalità del viaggio per il quale è richiesto il visto; • il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal ministero dell'Interno la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia; • assicurazione sanitaria (nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida. 	Sì
Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.)	Permette l'ingresso di lunga durata a tempo indeterminato, per i titolari di passaporto diplomatico o di servizio. Tale visto è rilasciato anche al nucleo familiare convivente del titolare.	Sì
Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)	Permette l'ingresso allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici per la partecipazione a manifestazioni sportive a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano.	No
Visto per "invito" (V.S.U.)	Permette l'ingresso, per breve durata, allo straniero che abbia ricevuto inviti ufficiali da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni che abbiano carattere politico, scientifico o culturale.	No

Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.).	Permette l'ingresso al fine di esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.	Sì
Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.).	Permette l'ingresso, ai fini di prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato.	Sì
Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.).	Permette l'ingresso a tempo determinato, per lo straniero per ragioni legate a funzioni politiche o governative. Hanno accesso a questa tipologia di visto gli stranieri che rivestono cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia per le loro funzioni. Possono altresì avvalersi di tale visto i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi utili alle relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.	No
Visto per "motivi familiari" (V.N.).	Permette l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, ai cittadini stranieri per i quali il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unità della propria famiglia.	Sì (soggetti maggiorenni o che abbiano i requisiti per essere occupati)
Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.).	Permette l'ingresso a tempo determinato, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività religiosa.	Sì
Visto di "reingresso" (V.N.).	Permette l'ingresso per la prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri già titolari di permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta. E' previsto anche per i titolari di permesso di soggiorno in corso di validità che si trovano sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio nazionale.	Sì
Visto per "residenza elettiva" (V.N.).	Permette l'ingresso dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia.	Sì
Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.).	Permette l'ingresso ai ricercatori stranieri, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attività di ricerca da parte di un'università o di un istituto di ricerca. I ricercatori hanno la possibilità di ottenere delle agevolazioni per	Sì

	l'ingresso anche per i propri familiari.	
Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.)	Permette l'ingresso a tempo determinato per lo straniero che intenda seguire corsi universitari. Tale rilascio è subordinato al rispetto delle quote previste dalla legge	Sì
Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.)	Permette al cittadino straniero di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto sul suolo nazionale, durante scali aerei o tratte di un volo internazionale. Il visto costituisce eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti.	No
Visto per "transito" (V.S.U.)	Permette al cittadino straniero di attraversare il territorio nazionale nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo. Tale visto è concesso a condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale.	No
Visto per "trasporto" (V.S.U.)	Permette l'ingresso di breve durata, allo straniero che intenda recarsi sul suolo nazionale per lo svolgimento di un'attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone.	Sì
Visto per "turismo" (V.S.U.)	Permette l'ingresso, per un soggiorno di breve durata al cittadino straniero che intenda visitare il Paese per motivi turistici.	No
Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)	Permette l'ingresso, per massimo un anno, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia ha stipulato specifici accordi in materia.	Sì
Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)	Permette l'ingresso a tempo determinato, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, al cittadino straniero, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato sulla base di una convenzione stipulata tra il richiedente ed un'organizzazione di volontariato riconosciuta dalla legge.	No
Visto per "protezione speciale"	Permette l'ingresso dello straniero nei casi in cui non sia stata accolta la domanda di protezione internazionale e si ritiene che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario.	Sì (ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale)
Visto per "calamità"	Permette l'ingresso temporaneo dello straniero per rilevanti esigenze umanitarie, in caso di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'UE.	Sì

Visto per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide	Permette l'ingresso dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.	Sì (ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo)
Visto per "attività sportiva"	Permette l'ingresso dello straniero destinato a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della L. 91/81.	Sì
Visto per "di tipo artistico"	Permette l'ingresso del personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto, di ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento e di artisti da impiegare presso enti musicali teatrali o cinematografici ovvero imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.	Sì
Visto per "assistenza minori"	Permette l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore stesso.	Sì

Procedure

Quando il cittadino straniero extracomunitario intende entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo, deve rientrare nelle quote di ingresso descritte.

Quindi:

- il datore di lavoro che intende avviare al lavoro uno straniero extracomunitario deve presentare specifica richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Tale richiesta va formulata in via telematica;
- una volta ricevuta la richiesta di avviamento, lo Sportello Unico Immigrazione provvede ad effettuare il controllo di regolarità formale delle comunicazioni e successivamente invia la documentazione alla Questura di riferimento per gli ulteriori controlli del caso;
- superata questa fase, la documentazione passa all'ITL competente per territorio per la valutazione delle quote di ingresso. Se vi è disponibilità di quote e posti di lavoro, il datore di lavoro è chiamato a confermare l'assunzione e l'ufficio informa il lavoratore;
- esaurita questa procedura, lo Sportello Unico trasmette all'autorità consolare presente nel territorio di origine dello straniero il contratto, che viene a sua volta consegnato al lavoratore straniero extracomunitario unitamente al rilascio del visto di ingresso (entro 90 giorni dalla richiesta);
- solo successivamente al rilascio del visto il nuovo lavoratore straniero può entrare in Italia;
- rimane la necessità di presentarsi allo Sportello Unico entro 8 giorni dall'ingresso (salvo ritardo giustificato da cause di forza maggiore) per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.

Resta inteso che, ottenuto il permesso di soggiorno, il datore di lavoro che ha avanzato la richiesta di ingresso in Italia del cittadino straniero dovrà assolvere a tutte le formalità previste per l'instaurazione del rapporto di lavoro:

- la comunicazione preventiva UNILAV;
- la predisposizione del contratto di soggiorno

→ la predisposizione del contratto di lavoro individuale e di ogni altro documento (ad esempio le detrazioni imposta, la scelta destinazione TFR, il trattamento della privacy o il trattamento integrativo).

Rifiuto del nulla osta o del permesso di soggiorno

Provvedimento	Causa di rifiuto o revoca
Nulla osta	<p>Il datore di lavoro è stato condannato negli ultimi 5 anni (anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta per i seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none">- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro- occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo) revocato o annullato <p>I documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti</p> <p>L'extracomunitario non si reca presso lo sportello per la firma del contratto di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, salvo che il ritardo dipenda da cause di forza maggiore</p>
Permesso di soggiorno (o suo rinnovo)	<p>Mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano (sempre che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili)</p> <p>Esistenza di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, che prevedono condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti che l'extracomunitario non rispetta</p>

Ingresso per lavoratori altamente qualificati

I lavoratori altamente qualificati, hanno facoltà di ingresso nello Stato con un permesso di soggiorno che li abilita a svolgere attività lavorativa.

Il loro ingresso può essere consentito al di fuori delle quote del decreto flussi. Al fine dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, essi devono produrre una dichiarazione di valore relativa alle qualifiche e al titolo di studio conseguito all'estero, che dev'essere ricevuta presso la competente rappresentanza diplomatica italiana del loro paese di residenza.

La proposta di contratto di lavoro deve riferirsi a professioni regolamentate e in ogni caso alle figure professionali comprese nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni.

Extracomunitario altamente qualificato già titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato UE (dopo 18 mesi di soggiorno legale in quel Paese)

Può entrare in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitarvi un'attività lavorativa Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro (, che è rilasciato entro il termine di 60 giorni.

Successivamente il Questore rilascia al lavoratore la Carta blu UE, informando lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE.

Il lavoratore, autorizzato al soggiorno in Italia) può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dimostrando di:

1. aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per 5 anni nel territorio dell'UE in quanto titolare di Carta blu UE

2. essere in possesso, da almeno 2 anni, di una Carta blu UE rilasciata in Italia.

Al titolare di Carta blu UE viene rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, denominato "Ex titolare di Carta blu UE".

Fuori quota

Per particolari categorie di lavoratori sono previste modalità eccezionali al fine del rilascio delle autorizzazioni da lavoro.

Possono fare ingresso in Italia, per motivi di lavoro, oltre le quote annualmente previste, i soggetti rientrati nelle seguenti categorie, a titolo indicativo:

- **dirigenti o personale altamente specializzato** L'extracomunitario deve essere occupato nello stesso settore da almeno 6 mesi prima della data dell'ingresso in Italia. Il trasferimento può avere una durata massima di 5 anni. Al termine è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato nell'azienda presso cui ha prestato la propria attività in Italia
- **collaboratori familiari** che svolgono regolarmente all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'UE residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- **formazione professionale:** persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
- **lavoratori specializzati distaccati in Italia;** Il nulla osta al lavoro, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione del datore di lavoro agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nel settore interessato
- **lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,** persone fisiche o giuridiche, residenti aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero;
- **Ricercatori in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore.** La domanda di nulla osta per ricerca è presentata allo sportello da parte dell'istituto di ricerca. Lo sportello, acquisito il parere della Questura, rilascia il nulla osta entro 30 giorni. Il nulla osta è inviato in via telematica al consolato estero per il rilascio del visto di ingresso. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore si presenta allo sportello per il rilascio del permesso di soggiorno per ricerca. Tale permesso è rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento di attività nelle forme del lavoro subordinato, autonomo o con borsa di addestramento alla ricerca.
- **infermieri professionali** assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. Le strutture sanitarie possono assumere infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura.

Possono richiedere il nulla osta:

- le agenzie di somministrazione, previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria
- le cooperative, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima

Viene rilasciato un visto della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che può essere, in caso di formalizzazione in Italia del rapporto di lavoro, prorogato o rinnovato.

È comunque necessaria la comunicazione ai Servizi per l'impiego per la verifica di disponibilità di altri lavoratori che ricoprano la stessa posizione lavorativa

- **Persone "alla pari"** che svolgono in Italia attività nell'ambito di programmi di scambio tra i giovani o collocate "alla pari". Il nulla osta viene rilasciato per un periodo massimo di:

- 1 anno, nell'ambito degli accordi internazionali in vigore

- 3 mesi, se il collocamento alla pari avviene al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani
- 6 mesi (3 con lo stesso datore di lavoro), se l'extracomunitario giunge in Italia con un visto per vacanza lavoro

Lavoro stagionale

Sono previste particolari condizioni per il lavoro stagionale nei **settori agricolo e turistico/alberghiero**.

Il datore di lavoro deve presentare specifica richiesta presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di residenza.

Lo stesso ufficio è tenuto a rilasciare, entro 20 giorni dalla richiesta, il nulla osta al lavoro stagionale per durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto.

Tenuto conto della ciclicità delle attività stagionali, i cittadini extracomunitari ammessi almeno una volta in Italia come lavoratori stagionali nei 5 anni precedenti godono di un diritto di precedenza al fine di poter rientrare in Italia con occupazione presso il medesimo datore di lavoro.

Tale diritto di precedenza è mantenuto se nel periodo precedente il cittadino extracomunitario:

- ha rispettato le condizioni riportate nel permesso di soggiorno;
- è rientrato nello Stato di provenienza al termine del permesso di soggiorno.

Durata del permesso.

Il nulla osta per lavoro stagionale permette di svolgere una attività lavorativa sul territorio italiano per una durata massima di 9 mesi nell'arco di un anno con possibilità di proroga per nuovo impiego stagionale (sempre nel limite di 9 mesi annuali).

È possibile ottenere un nulla osta pluriennale (della durata massima di 3 anni) per lo svolgimento di attività stagionali che permetta:

- al lavoratore di ottenere il visto d'ingresso per le annualità successive alla prima semplicemente esibendo la proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale (la richiesta di assunzione per le annualità successive alla prima può essere fatta anche da un datore diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta pluriennale);
- di ottenere un permesso di soggiorno per la durata di un triennio.

Conversione del permesso di soggiorno stagionale

La conversione di un permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato a termine o a tempo indeterminato, può avvenire anche senza uscita del lavoratore dal nostro Paese.

La procedura è attivabile solo in presenza dei requisiti per l'assunzione all'interno delle quote di ingresso previste dal Decreto Flussi e previa verifica attraverso la consultazione della modulistica obbligatoria, riferita al primo ingresso del lavoratore in Italia per lavoro stagionale.

Al fine della conversione sono necessari:

- il possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità;
- un precedente contratto di lavoro stagionale scaduto ma che abbia avuto una durata minima di 3 mesi (se ancora in corso di validità la richiesta di conversione verrà sospesa sino alla scadenza del contratto stagionale);
- 39 giornate di assicurazione pregresse.

Procedura di conversione:

- il lavoratore deve dimostrare che il datore di lavoro (presso il quale sarà assunto) sia in grado di garantire la retribuzione pattuita e la relativa contribuzione INPS e INAIL;
- il lavoratore deve dimostrare di possedere un alloggio idoneo allegando alla domanda la "scheda di rilevamento" predisposta da un tecnico abilitato e con la quale si attestino l'idoneità igienico-sanitaria e l'agibilità alloggiativa;
- l'istanza di conversione deve essere inoltrata tramite la procedura telematica SPID al portale dedicato del ministero dell'Interno.

Sanzioni per i datori di lavoro

Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia revocato o annullato. Il datore di lavoro in questo caso è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati:

- sono in numero superiore a 3;
- sono minori in età non lavorativa;
- sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento

Oltre a tali disposizioni, contemporaneamente alla sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria che prevede il pagamento del costo medio di rimpatrio per il/i lavoratore/i straniero assunto illegalmente.

Per il lavoratore straniero che abbia presentato denuncia e che collabori nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, per i casi di sfruttamento lavorativo, è rilasciato un permesso speciale di soggiorno.

Nel caso siano impiegati uno o più lavoratori stranieri, con permesso di soggiorno ICT scaduto, revocato o annullato o il cui nulla osta non sia stato richiesto entro 90 giorni dall'ingresso in Italia, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato. Nei casi precedentemente descritti le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Infine, se si configurano **particolari ipotesi di sfruttamento** lavorativo, sono comunque applicate le sanzioni in vigore per gli stranieri privi del permesso di soggiorno.

Lavoratori già soggiornanti

Chi è già titolare di un permesso di soggiorno (rilasciato anche per motivi diversi dal lavoro, come, ad esempio, quelli familiari, di studio o formazione), e già regolarmente soggiornante in Italia, può esercitare attività di lavoro subordinato in Italia utilizzando o convertendo il proprio permesso, previa stipula di un apposito contratto di soggiorno per lavoro con il nuovo datore di lavoro che richiede le sue prestazioni.

Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso in permesso di soggiorno per lavoro subordinato bisogna chiedere un nulla osta allo sportello della Prefettura competente per territorio, in base al luogo di residenza dell'extracomunitario e, poi, chiedere la conversione alla Questura.

Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.

Sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti, i permessi di soggiorno per:

- protezione speciale, tranne nei casi in cui per lo straniero sia stata esclusa la protezione internazionale;
- calamità;
- residenza elettiva;
- acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, tranne nei casi in cui lo straniero era già in possesso di un permesso per richiesta asilo;
- motivi religiosi;
- assistenza ai minori;
- cure mediche che hanno una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, sono rinnovabili finché durano le necessità terapeutiche documentate e consentono lo svolgimento di attività lavorativa

Il permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di particolare **sfruttamento lavorativo** consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

Dottorato o master universitario. Lo straniero, munito di passaporto valido, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario o la laurea triennale o specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno per studio, può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a 9 e non superiore a 12 mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato.

Può anche richiedere la conversione del permesso in permesso di soggiorno per lavoro.

Soggiornanti di lungo periodo

Il lavoratore extracomunitario già soggiornante in Italia, in possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità può richiedere alla Questura un permesso di soggiorno speciale denominato "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

Il permesso, che è a tempo indeterminato, consente al suo titolare, tra l'altro, di svolgere in Italia ogni attività lavorativa subordinata (senza stipula del relativo contratto di soggiorno), salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta all'extracomunitario.

Condizioni per il rilascio:

- la disponibilità di un reddito sufficiente (non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale);
- la disponibilità di un alloggio idoneo;
- il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana ritenuto adeguato secondo la normativa europea. Il permesso viene, pertanto, rilasciato previo superamento di un test linguistico
- il versamento del contributo

Il permesso non può essere rilasciato agli extracomunitari pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Inoltre, **non può essere rilasciato** agli extracomunitari che:

soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

- soggiornano a titolo di protezione temporanea o per cure mediche, per protezione sociale, perché vittime di violenza domestica, per calamità, per sfruttamento lavorativo, per atti di particolare valore civile o per protezione speciale o hanno chiesto il permesso di soggiorno a tali titoli e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- hanno chiesto la protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
- sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
- godono di uno status giuridico previsto da talune convenzioni internazionali

Revoca. Il permesso è revocato in caso di:

- assenza dal territorio italiano per un periodo superiore a 6 anni;
- acquisizione fraudolenta del permesso;
- espulsione;
- mancanza delle condizioni per il rilascio;
- assenza dal territorio dell'UE per un periodo di 12 mesi consecutivi;
- conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'UE, previa comunicazione da parte di quest'ultimo.

L'extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro UE e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio italiano per un periodo superiore a 3 mesi, al fine di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato.

A tal fine gli viene rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro.

Se è in possesso dei requisiti necessari, l'extracomunitario può ottenere dalla Questura, entro 90 giorni dalla richiesta, il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.